



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: cng@geologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 23 aprile 2002
Rif. P/CR.c/

CIRCOLARE N° 163

OGGETTO: Obbligatorietà Fondo di Ente per i trattamenti accessori del personale dipendente

A seguito di specifici quesiti in merito all'obbligo della creazione ed erogazione del fondo incentivante al personale dipendente, si trasmettono i relativi chiarimenti.

Allo scopo di promuovere una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro e di favorire i necessari processi di innovazione e di riorganizzazione dei servizi, anche in relazione a progetti finalizzati al recupero di efficienza e qualità delle prestazioni, l'art.14 del DPR 13/86 stabilisce la costituzione per ciascun comparto di un Fondo di incentivazione.

Nel tempo, diverse normative, di seguito elencate, hanno fissato gli elementi per la composizione del Fondo in oggetto e le modalità per alimentarlo:

- DPR 267/87 art.12 (IV contratto)
- DPR 43/90 art.12 (V contratto)
- VI CONTRATTO art.35
- CCNL COMPARTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (tutt'ora in vigore) art.31

L'art.32 del CCNL in vigore stabilisce le modalità di utilizzo del Fondo dell'Ente, con priorità alla finalizzazione della promozione di reali e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza dell'amministrazione, mediante la realizzazione, attraverso la contrattazione integrativa, di

piani produttivi annuali e pluriennali e di progetti strumentali e di risultato, basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati stessi.

Tali risorse sono pertanto utilizzate prevalentemente per:

- erogare compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva;
- fronteggiare particolari situazioni di lavoro;
- finanziare i passaggi economici nell'ambito di ciascuna delle aree professionali;
- corrispondere compensi correlati al merito ed all'impegno individuale in modo selettivo.

 IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola
P. A. De Paola

Allegati

Art. 13

Progetti pilota

1) In una prima fase sperimentale saranno predisposti alcuni progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività. Dato il loro carattere sperimentale, tali progetti riguarderanno un numero molto limitato di amministrazioni, anche per contenere la spesa di avvio e per rendere possibile la tempestiva verifica operativa del loro svolgimento. Il programma operativo sarà predisposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, previe intese con le Confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, recepito dal presente decreto. Il programma predisposto dal Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituirà linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento.

2) Alla formulazione, attuazione e verifica dei progetti-pilota partecipano il Dipartimento per la funzione pubblica, le confederazioni sindacali, i relativi sindacati di comparto e le amministrazioni interessate, che potranno avvalersi anche dell'apporto di enti e istituti di provata esperienza e capacità professionale in materia di ricerca e di analisi delle strutture amministrative pubbliche.

3) I risultati di queste sperimentazioni saranno utilizzati per la definizione di nuovi standards di efficienza e di produttività e costituiranno la base per i piani di riordino dell'organizzazione del lavoro e delle strutture interessate, orientati al migliore funzionamento a regime.

4) La predisposizione dei progetti sarà ultimata entro cinque mesi.

5) Il Governo e le altre pubbliche amministrazioni provvederanno a finanziare i progetti-pilota nelle forme istituzionali previste, eventualmente utilizzando anche il fondo di incentivazione di cui al successivo art. 14.

Art. 14

Fondo di incentivazione

1) Allo scopo di promuovere una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro e di favorire i necessari processi di innovazione e di riorganizzazione dei servizi — anche in relazione a progetti finalizzati al recupero di efficienza e qualità delle prestazioni — al fine altresì di realizzare una maggiore fruibilità dei servizi in favore dei cittadini utenti, si costituirà per ciascun comparto un fondo di incentivazione che sarà alimentato con una quota, a carico del bilancio dello Stato e aggiuntiva rispetto agli ammontari definiti nel successivo art. 15, dello 0,80 per cento del monte salari relativo a ciascun ente, da iscrivere annualmente a decorrere dall'esercizio finanziario 1987 nei bilanci dei singoli enti e con eventuali quote di lavoro straordinario e di altre eventuali indennità da definire negli accordi di comparto.

2) Tale fondo, da gestire in sede di contrattazione decentrata, a norma degli articoli 11 e 14 della legge-quadro sul pubblico impiego 29

marzo 1983, n. 93, sulla base di criteri stabiliti nell'accordo di comparto, dovrà concorrere a finanziare gli oneri derivanti da processi di mobilità e turnazione, nonché riconoscimenti retributivi conseguenti alla realizzazione di progetti speciali di produttività e a incrementi di efficienza.

Capo V
RISTRUTTURAZIONE RETRIBUTIVA

Art. 15
Compatibilità economiche

1) Negli accordi di comparto dovranno essere rispettati i limiti economici derivanti dall'applicazione dei saggi di crescita inflattiva previsti dalla legge finanziaria 1986. Tali limiti sono considerati vincoli-obiettivo da valere per tutti i pubblici dipendenti.

2) Pertanto, nel rispetto di tali indirizzi programmatici, gli accordi di comparto dovranno prevedere benefici economici tali da non superare, in alcun caso, i tetti programmati di inflazione previsti dalla legge finanziaria 1986.

3) Ogni anno, entro il mese di settembre, le delegazioni di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, si incontreranno al fine di verificare l'eventuale scostamento tra l'andamento reale dell'inflazione e gli incrementi retributivi realizzati, al netto di quelli provenienti dal fondo di incentivazione di cui al precedente art. 14, per garantire comunque il mantenimento del valore reale delle retribuzioni.

Art. 16
*Modifica del meccanismo
della indennità integrativa speciale*

1) L'attuale sistema di adeguamento retributivo al costo della vita è modificato come segue:

a) cadenza semestrale di rivalutazione retributiva: per tale rivalutazione si fa riferimento al tasso percentuale di incremento risultante dal rapporto fra il valore medio dell'indice sindacale di un semestre rispetto a quello del semestre precedente. Tale tasso percentuale di incremento è arrotondato sulla seconda cifra decimale;

b) rivalutazione del cento per cento di una somma mensile uguale per tutti di L. 580.000 e di una percentuale pari al 25 per cento della quota di retribuzione mensile eccedente tale parte.

I benefici derivanti dalla rivalutazione semestrale delle 580.000 lire indicizzate al 100 per cento costituiscono base per le correlative rivalutazioni dei semestri successivi.

La retribuzione eccedente, sulla quale si calcola il 25 per cento, viene determinata come segue: lo stipendio mensile della qualifica di appartenenza, ottenuto dividendo per dodici quello annuo lordo base in atto il mese precedente a quello dell'adeguamento, più l'indennità integrativa speciale maturata fino a quel momento, meno la quota di retribuzione indicizzata al 100

rilevanti sotto il profilo del merito o del demerito, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di responsabilità nell'esercizio delle funzioni dirigenziali.

7) Dopo tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e, in seguito, periodicamente, sarà compiuta dalle Organizzazioni Sindacali di comparto e dalle Confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle Associazioni degli utenti individuate di intesa con la parte pubblica un bilancio dell'attività di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito e alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttività, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 12

Fondo di incentivazione

1) Allo scopo di promuovere una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro anche sul piano territoriale e di favorire la realizzazione dei progetti di cui all'art. 11, a decorrere dall'1/1/1987, è costituito presso ciascun ente un Fondo annuo di incentivazione alimentato:

con un importo pari alla differenza tra il corrispettivo del monte-ore annuo di lavoro straordinario di cui all'art. 14, ultimo comma, D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346 (250 ore per ciascun dipendente esclusi dirigenti ed il personale medico di cui all'art. 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222), calcolato in base ai compensi vigenti alla data del 31/12/1985 per il primo anno, e con riferimento a quelli dell'anno immediatamente precedente per quelli successivi, ed il corrispettivo della somma utilizzata per lavoro straordinario ai sensi dell'art. 9 del presente decreto;

con l'importo di cui all'art. 14 del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13, pari allo 0,80% del monte salari annuo dell'ente, per le finalità indicate nello stesso decreto;

con un importo pari alle somme destinate nell'anno 1986 alla corresponsione delle maggiorazioni di stipendio per turni di servizio pomeridiani, notturni e festivi e della indennità meccanografica che in quanto tale è soppressa.

2) Il Fondo di incentivazione è destinato alla copertura delle seguenti spese:

concorso agli oneri per le prestazioni di lavoro in turni pomeridiani notturni o festivi fino a concorrenza della spesa sostenuta nell'anno 1986 per le prestazioni medesime;

compensi incentivanti la realizzazione dei progetti strumentali e di risultato;

eventuale concorso al finanziamento di progetti-pilota individuati a norma dell'art. 13 del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13, ed assegnati ai singoli enti secondo quanto disposto dal successivo art. 15.

Art. 13

Compensi incentivanti la produttività

1) Le somme destinate a norma dell'articolo precedente ad incentivare la realizzazione dei progetti strumentali o di risultato sono corrispo-

immediatamente superiore sono espletati per titoli ed esami per un numero di posti complessivo pari al 25 per cento della dotazione organica complessiva dei citati profili di provenienza. A tali concorsi sono ammessi i dipendenti appartenenti agli anzidetti profili in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 1 e 7, comma secondo. Per l'ammissione al concorso riservato per il profilo di funzionario di amministrazione, in aggiunta ai requisiti di cui ai precedenti articoli 1, comma primo, e 7, comma secondo, è richiesta l'appartenenza alla categoria di concetto alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411. Contestualmente all'attribuzione dei nuovi profili ai vincitori dei concorsi interni, sono inquadrati nei medesimi profili dell'VIII qualifica i vincitori di concorsi per funzioni di collaborazione direttiva; sono altresì inquadrati nel profilo per il quale è prescritto il possesso del titolo abilitante all'iscrizione all'albo professionale i vincitori dei concorsi per i quali è richiesto tale requisito».

4) *Gli inquadramenti derivanti dall'applicazione del precedente comma hanno effetto dal 1° luglio 1990 e comunque devono essere realizzati entro la vigenza contrattuale. (*)*

5) Il personale assunto in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, per qualifica della categoria direttiva equiparata a quella di collaboratore di cui al decreto medesimo è inquadrato, nella IX qualifica funzionale in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, per le qualifiche inferiori a consigliere capo.

6) Per i profili professionali per i quali è previsto l'obbligo di selezione ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono fatte salve le percentuali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285, riservate al personale in servizio.

Art. 12

Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli enti

1) Il fondo di incentivazione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, resta disciplinato dalla suddetta disposizione fino al 31 dicembre 1988.

2) Per le finalità di cui all'art. 13, a decorrere dal 1° gennaio 1989 è costituito presso ciascun ente un fondo annuo, denominato «Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli enti», che è alimentato:

- a) da una somma pari al corrispettivo di 250 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente negli importi spettanti al 31 dicembre 1988, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali ed i destinatari dell'art. 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88;
- b) dall'importo destinato nell'anno 1986 alla corresponsione delle maggiorazioni di stipendio per turni di servizio ed all'erogazione dell'indennità meccanografica, maggiorato della eventuale integrazione di spesa per turni di servizio riferita all'anno 1988;

(*) Commi approvati con D.L. 25/5/1990 n. 123.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1990, n. 43
G.U. 06.03.90, n. 54 S.O.

- c) dall'ammontare delle disponibilità di cui all'art. 23, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, per la corresponsione dell'indennità di funzione e della indennità speciale;
 - d) dalla quota del monte salari annuo relativo a ciascun ente di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, incrementato a decorrere dal 1° gennaio 1990 di una quota pari allo 0,65 per cento dello stesso monte salari;
 - e) dalle somme destinate nell'anno 1988 all'erogazione delle indennità previste dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, con le modifiche di cui all'art. 55, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, ad eccezione di quelle spettanti direttamente ai dipendenti degli enti in base a specifiche disposizioni di legge.
- 3) *Il fondo di cui al comma 2 è integrato, in presenza di effetti finanziari positivi conseguenti all'intensificazione dell'attività svolta dagli enti, con una quota:*
- a) *delle maggiori entrate effettivamente conseguite per effetto della realizzazione di piani predisposti dagli enti finalizzati alla lotta all'evasione contributiva ed alla realizzazione di crediti contributivi e relativi interessi;*
 - b) *delle maggiori entrate derivanti dalla eventuale istituzione od adeguamento, secondo la normativa vigente, di corrispettivi finalizzati alla erogazione di servizi più qualificati a favore dell'utenza;*
 - c) *di economie di gestione conseguenti a riduzioni di spese di funzionamento eventualmente realizzate dagli enti, a parità di quantità e qualità di servizi resi per effetto dell'ottimale utilizzazione dei fattori di produzione, con esclusione comunque delle spese per manutenzione, acquisto e rinnovo di attrezzature; tali economie, in presenza di disavanzo di amministrazione, sono utilizzabili solo a fronte di iniziative che producono la riduzione del detto disavanzo.*
- 4) *L'aumento delle entrate e la riduzione delle spese di cui al comma 3 sono determinate ponendo a raffronto, per ciascuna delle quote previste nel medesimo comma, le risultanze complessive dell'ultimo bilancio consuntivo deliberato con quelle corrispondenti dell'anno 1988, preso a riferimento per il periodo di vigenza del presente decreto.*
- 5) *Le quote di incremento di cui al comma 3 sono definite in sede di contrattazione decentrata a livello di ente. (*)*
- 6) *Per gli enti destinatari dell'art. 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e per gli enti destinatari di analoghe disposizioni la quota aggiuntiva di cui alla lettera d) del comma 2 è posta a carico dello stanziamento derivante dall'applicazione del comma 3 del predetto art. 18, ovvero dello stanziamento derivante dalle citate analoghe disposizioni.*
- 7) *Le eventuali quote di incremento del fondo di cui al comma 3 non sono utilizzabili per le medesime finalità che danno luogo a compensi a carico dello stanziamento di cui al comma 3 dell'art. 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88. (*)*

(*) Commi registrati con riserva dalla Corte dei Conti in data 5/5/1990 vd. G.U. 19/5/1990 n. 115.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Comparto del Personale Dipendente dagli Enti Pubblici non Economici

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 dicembre 1995.

3. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti mensili:

Qualifica	I	L. 70.000
Qualifica	II	L. 74.000
Qualifica	III	L. 78.000
Qualifica	IV	L. 82.000
Qualifica	V	L. 86.000
Qualifica	VI	L. 94.000
Qualifica	VII	L. 106.000
Qualifica	VIII	L. 123.000
Qualifica	IX	L. 140.000

4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino al conseguimento dell'aumento successivo, ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale.

Art. 34

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per il lavoro straordinario e sull'indennità di turno, sui trattamenti di quiescenza e di previdenza, sull'indennità corrisposta a titolo di assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, nonché sui contributi di riscatto.

2. I benefici economici - ivi compresa l'indennità di vacanza contrattuale - risultanti dall'applicazione degli artt. 33 e 38 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, con riferimento alle scadenze e agli importi previsti dai medesimi articoli nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti del trattamento di fine servizio e dell'indennità di mancato preavviso in caso di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Art. 35

Disciplina per il finanziamento del trattamento accessorio

1. Al finanziamento della parte variabile della retribuzione si provvede mediante l'utilizzo del fondo costituito in applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43.

2. A partire dal 31.12.1995, e a valere per l'anno 1996, le somme di cui all'art. 12, comma 2, D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43, relative al personale delle qualifiche funzionali dalla 1ª alla 9ª, con riferimento all'anno 1993, sono rivalutate del 3,5% e ulteriormente incrementate di un ammontare corrispondente allo 0,4% del monte salari riferito all'anno 1993 e al medesimo personale. Alle somme come sopra determinate si aggiun-

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Comparto del Personale Dipendente dagli Enti Pubblici non Economici

gono gli importi stanziati nell'anno 1993 a titolo di compensi per lavoro straordinario con esclusivo riferimento al personale di cui all'art. 15, comma 1 della predetta legge n. 88 del 1989. Le quote di cui al comma 3 dell'articolo 12 del D.P.R. n. 43 del 1990, non possono superare l'importo corrispondente alla loro misura determinata per l'anno 1993, incrementata del 3,5%.

3. Le risorse di cui al comma 2, sono utilizzate per:

a) *compensi per lavoro straordinario e turni:*

le risorse disponibili sono pari alla somma stanziata nell'anno 1993 a tale titolo, ridotta dal 1° gennaio 1995 di una percentuale pari al 15% per la parte relativa allo straordinario. Tali risorse sono finalizzate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario e i turni necessari per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, anche connesse a carenze di organico;

b) *il compenso per esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti:*

le risorse sono costituite dalla somma stanziata nell'anno 1993 per il pagamento delle indennità di cui all'art. 13, comma 2, lettere c) e d), del D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43.

I compensi sono finalizzati alla remunerazione di compiti che comportano gravose articolazioni dell'orario di lavoro, oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza;

c) *la costituzione di un Fondo per le sperimentazioni in materia di inquadramento professionale:*

il fondo è costituito da un importo pari allo 0,3% del monte salari riferito al 1993, relativo al personale di cui al comma 2. L'utilizzo del fondo è disciplinato dall'art. 41.

d) *la costituzione di un Fondo per la qualità della prestazione individuale:*

il Fondo è costituito da una somma pari ai risparmi derivanti dal contenimento del lavoro straordinario, di cui alla lettera a), incrementati da una quota pari allo 0,2% del monte salari riferito al 1993, relativo al personale di cui al comma 2. Tali risorse non possono superare complessivamente il limite massimo dello 0,5% del monte salari, con esclusione delle medesime categorie di personale. Le eventuali eccedenze vanno utilizzate per finanziare il fondo di cui alla successiva lettera e).

Il fondo è finalizzato alla valorizzazione delle capacità dei dipendenti e del loro contributo alla efficienza delle amministrazioni, mediante la corresponsione dei premi di qualità della prestazione individuale di cui all'art. 37;

e) *la costituzione di un Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi:*

il fondo è costituito dalla somma stanziata nell'anno 1993 per le finalità di cui all'art. 13, comma 2, lettera a), del D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43, incrementata del 3,5% a partire dal 31 dicembre 1995 nonché di quanto eventualmente residua dalla somma complessiva del fondo di cui al comma 2 detratte le somme utilizzate per la costituzione di fondi di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma. Tale fondo è finalizzato alla erogazione di compensi legati alla produttività collettiva e al miglioramento dei servizi nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 36.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Comparto del Personale Dipendente dagli Enti Pubblici non Economici

4. In relazione a particolari condizioni organizzative riferite alla specificità dei singoli ordinamenti, gli enti destinano eventuali economie di spesa realizzate nell'utilizzo dei fondi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 ad incrementare le risorse del fondo di cui alla lettera e) del medesimo comma.

5. Negli enti con numero di dipendenti non superiore a 35, le somme destinate, secondo la disciplina del presente articolo, ai fondi di cui al comma 3 lettere d) ed e), possono essere complessivamente utilizzate in modo unitario per le finalità e secondo la disciplina dell'art. 36.

Art. 36

Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi

1. Il Fondo di cui all'art. 35, lettera e), è preordinato all'erogazione di trattamenti accessori volti a favorire la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative per il miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità dei servizi istituzionali. In rapporto alle esigenze peculiari di ciascun ente il Fondo è finalizzato all'erogazione di compensi incentivanti la produttività collettiva ai fini del miglioramento del livello quali-quantitativo dei servizi secondo i criteri di cui ai commi che seguono. Per tale finalità potranno anche essere previste misure dirette ad incentivare la mobilità del personale secondo le esigenze proprie degli enti, nonché, entro il limite massimo dello 0,2% del monte salari riferito all'anno 1993, indennità da attribuirsi su base selettiva, riassorbibili in caso di passaggio di qualifica e dirette a remunerare l'esercizio di funzioni di particolare rilevanza per l'ente da parte del personale appartenente alle qualifiche V, VII, VIII e IX, per il quale non sussistano possibilità di sviluppo verticale a fronte della professionalità accertata. Per l'VIII e per la IX qualifica tali indennità non sono cumulabili con quelle previste dall'art. 15, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

2. L'erogazione dei compensi diretti ad incentivare la produttività, è subordinata al raggiungimento di standard di base predefiniti con la contrattazione decentrata per ciascuna linea di attività istituzionale, nell'ambito dei piani o programmi di attività predisposti dall'amministrazione. Gli standard devono essere definiti in modo tale da assicurare un effettivo e verificabile incremento della produttività e, se già in uso presso gli enti, devono essere opportunamente corretti o aggiornati in modo tale da rafforzare in modo significativo la capacità di misurare il contributo di ciascun centro di costo o di progetto al raggiungimento dei risultati produttivi programmati. Per gli enti o per i settori di lavoro non regolabili sulla base di standard in ragione della connaturata caratteristica delle attività svolte e/o delle dimensioni degli enti stessi, l'erogazione è subordinata alla realizzazione degli obiettivi minimi previsti e verificati sulla base di criteri oggettivi di valutazione, stabiliti con la contrattazione decentrata, nell'ambito di appositi programmi o progetti predisposti dall'amministrazione. Le risorse devono essere concentrate, tenuto conto delle peculiarità di ciascun ente, in misura accresciuta rispetto alle prassi in vigore - e in ogni caso prevalente - su progetti specifici riguardanti ambiti limitati di personale, al fine di massimizzarne l'efficacia incentivante: in

CCNL Comparto Enti Pubblici non Economici

ART. 30

LAVORO STRAORDINARIO

1. Le risorse in atto destinate, in base all'art. 35, comma 3, lett. a) del CCNL 6 luglio 1995, alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, sono ridotte del 10% a decorrere dal 1° gennaio 1999.

ART. 31

FONDO DI ENTE PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE RICOMPRESO NELLE AREE A, B E C

1. E' costituito presso ciascun ente del comparto un Fondo per i trattamenti accessori alimentato dalle seguenti risorse economiche:

- a) gli importi stanziati in applicazione dell'art. 35 del CCNL 6 luglio 1995 per le finalità di cui al comma 3 dello stesso articolo, lettere a) - nella misura definita al punto 2 -, b), c), d) ed e), nonché quelli derivanti dall'art. 3 e - permanendo le relative condizioni - dall'art. 4 del CCNL 1 luglio 1996, nonché quelle previste dall'art. 6, comma 5 del predetto ultimo contratto, con le modalità gestionali ivi previste;
- b) gli importi di cui all'art. 30 non più destinati all'erogazione di compensi per lavoro straordinario;
- c) i risparmi di gestione riferiti alle spese del personale, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;
- d) le risorse provenienti da specifiche disposizioni normative che destinano risparmi all'incentivazione del personale;
- e) le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997;
- f) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell'art. 1, commi da 57 e segg. della legge n. 662/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
- g) gli incrementi economici derivanti da disposizioni di legge, da regolamenti o da atti amministrativi generali;
- h) per gli enti destinatari della legge n. 88/1989 le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 18 ferme rimanendo le specifiche e distinte utilizzazioni deliberate annualmente dai singoli enti;

- i) le somme stanziare per il 1998 in applicazione dell'art. 15, secondo comma, della legge n. 88/89;
- j) un importo pari allo 0,80% della retribuzione mensile complessiva, al netto degli incrementi di cui alla tabella D bis, a decorrere dal 1° maggio 1999, da imputare su base annua per tredici mensilità;
- k) per gli enti destinatari della legge n. 88/1989, un importo pari al 2% della retribuzione mensile, con esclusione dei tabellari e degli importi relativi all'indennità integrativa speciale, a decorrere dal 31 dicembre 1999 e a valere dal mese successivo, da imputare su base annua per tredici mensilità;
- l) per gli enti non destinatari della legge n. 88/1989, un importo pari al 7,5% della retribuzione mensile, con esclusione dei tabellari e degli importi relativi all'indennità integrativa speciale, a decorrere dal 31 dicembre 1999 e a valere dal mese successivo, da imputare su base annua per tredici mensilità.

2. L'erogazione degli incentivi da attribuire a livello di contrattazione integrativa per la realizzazione degli obiettivi e programmi di incremento della produttività è attuata dopo la necessaria verifica del raggiungimento dei risultati secondo le vigenti disposizioni.

ART. 32

UTILIZZO DEL FONDO DI ENTE PER I TRATTAMENTI ACCESSORI PER IL PERSONALE RICOMPRESO NELLE AREE A, B E C

1. Il Fondo per i trattamenti accessori di cui all'art. 31 è prioritariamente finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza/efficacia dell'amministrazione e di qualità dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione, attraverso la contrattazione integrativa, di piani produttivi annuali e pluriennali e di progetti strumentali e di risultato, basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati.

2. In relazione a tali finalità, le risorse che compongono il Fondo sono prioritariamente utilizzate:

- per erogare compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva per

il miglioramento di servizi;

- per finanziare sistemi di turnazione che si rendano necessari per fronteggiare particolari situazioni di lavoro e per la corresponsione di compensi per lavoro straordinario qualora le risorse direttamente assegnate al fine specifico dall'art. 30 siano esaurite per effetto delle prioritarie esigenze funzionali e nei limiti della percentuale di riduzione di cui al citato art. 30;

- per finanziare i passaggi economici nell'ambito di ciascuna delle aree professionali, destinando a tale scopo quote di risorse aventi caratteri di certezza e stabilità;

- per incentivare la mobilità del personale secondo le esigenze proprie degli enti;

- per compensare: l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, rischi, disagi; gravose articolazioni dell'orario di lavoro; la reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi di urgenza;

- corrispondere compensi correlati al merito e all'impegno individuale in modo selettivo.

CAPO II

SEZIONI DEI PROFESSIONISTI E MEDICI

ART. 33

PREMESSA

1. I professionisti destinatari della presente sezione costituiscono una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi delle amministrazioni. Correlativamente, anche in ragione del duplice profilo di "professionisti" e di "dipendenti" investiti di particolari responsabilità, essi rappresentano un'area di funzioni di peculiare interesse sotto il profilo contrattuale.

2. I professionisti svolgono la loro attività in conformità alle normative che disciplinano le rispettive professioni, rispondendone a norma di legge, secondo i singoli ordinamenti professionali con l'assunzione delle conseguenti responsabilità.